



CITTA' DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 21 Del 06-02-2014

ORIGINALE

Oggetto: Modifica Capo II - Titolo II vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi - istituzione Nucleo di valutazione

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di febbraio alle ore 18:00, presso questa sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SALVI SANDRO	SINDACO	P
DELL'ARCIPRETE PIERLUIGI	ASSESSORE	P
IEZZI FLORIANO FRANCO	ASSESSORE	P
DI PRINZIO DONATELLO	ASSESSORE	P
MICCOLI EVA	ASSESSORE	A
D'ANGELO LEONETTO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

assiste il Segretario Signor Dott.ssa De Thomasis Raffaella incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALVI SANDRO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	N		

Premesso che:

- il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, ha attuato una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche finalizzata, fra l’altro, ad una migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi ed all’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa;
- l’art. 14 del citato D. Lgs. n. 150/2009 ha previsto l’istituzione dell’Organismo di Valutazione indipendente in sostituzione dei servizi di controllo interno;
- con delibera G.C. n. 106 del 3 giugno 2010 è stato avviato il processo di adeguamento dell’organizzazione dell’ente ai principi contenuti nel D.Lgs citato e si istituiva l’O.I.V. quale organo monocratico;
- con delibera G.C. n. 47 del 21 aprile 2011 sono state approvate le modifiche al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi i cui articoli da 39 a 45 del Capo II - Titolo II disciplinano l’istituzione e le modalità di nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);

Rilevato che:

- con delibera n. 121/2010 la CIVIT, modificando il suo iniziale avviso, ha chiarito che l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009) e pertanto rientra nella discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); la Commissione ha altresì chiarito che nel caso in cui il Comune opti per la costituzione dell’OIV, trova diretta applicazione l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009; la CIVIT ha altresì auspicato per gli enti più piccoli e attigui l’istituzione di OIV in forma associata;
- con parere 30 maggio 2011, n. 325, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti ha chiarito definitivamente che l’articolo 14 del D. Lgs. n. 150/2009 non è operante per gli enti locali; la magistratura contabile ha evidenziato come ai sensi dell’articolo 16 della riforma-Brunetta, risulti di immediata e diretta applicazione all’ordinamento locale solo l’articolo 11, commi 1 e 3; sono, invece, disposizioni di principio alle quali gli ordinamenti di comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1; il parere osserva, dunque, che il D. Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli enti locali di applicare, nemmeno per via di principio, l’articolo 14, che disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione;
- la CIVIT, con la deliberazione n. 12/2013, ha stabilito: “Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16. Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell’OIV - o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del D.Lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione - devono individuarne i componenti in conformità all’art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere favorevole della Commissione.”

Tenute anche presenti le Linee guida dell'ANCI del 10 giugno 2013 in materia di concreta applicazione del D. Lgs. n. 150/2009, nella quale si afferma, nel paragrafo 6), che "Per espressa previsione dell'art. 16 del decreto, non trovano diretta applicazione presso le autonomie locali le disposizioni di dettaglio recate dall'art. 14.";

Atteso, dunque che l'istituzione dell'O.I.V. non è obbligatoria per i comuni che possono avvalersi dei Nuclei di valutazione nella composizione fissata dai regolamenti interni, per effettuare le operazioni di programmazione e valutazione dell'attività gestionale;

Considerato quindi opportuno istituire il Nucleo di valutazione che svolga le funzioni previste dal D.Lgs. 150/2009 prima richiamate;

Ritenuto pertanto opportuno modificare il Capo II "istituzione , nomina e competenza dell'O.I.V. " del Titolo II (da art. 39 a 45) del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in ordine all'individuazione del "Nucleo di Valutazione" quale organismo preposto alle funzioni di valutazione e controllo;

Visto l'art. 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Viste le delibere CIVIT – A.N.AC n. 121/2010 e 12/2013;

Viste le linee guida Anci del 10.06.2013;

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato in data 06.02.2014 dalla dott.ssa Annamaria De Lucia, Responsabile del Settore I Affari Generali;

Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

- 1) di approvare, come di seguito, la modifica del Capo II del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in ordine all'individuazione del "Nucleo di Valutazione" quale organismo preposto alla funzione di valutazione e controllo ;

CAPO II

Istituzione nomina e competenze del Nucleo di valutazione

Art. 39 - Nucleo di valutazione

1. Il comune istituisce in forma monocratica il Nucleo di valutazione.
2. Ad esso competono le funzioni e i compiti che la legge attribuisce agli organi di controllo interno in materia di ciclo della performance, trasparenza e prevenzione della corruzione e che, a titolo esemplificativo, sono di seguito indicate:

- proporre al sindaco la valutazione degli incaricati di posizione organizzativa;
 - monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e dei controlli interni;
 - garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema premiante del personale dipendente;
 - redigere la graduatoria ai fini dell'attribuzione del premio della performance individuale al personale dipendente sulla base della valutazione degli incaricati di P.O., con facoltà di richiedere la riformulazione delle valutazioni per omessa, parziale, erronea o irragionevole applicazione dei criteri di valutazione;
 - validare la relazione sulla performance;
 - verificare i risultati e le buone pratiche in tema di pari opportunità;
 - curare, con periodicità annuale, la realizzazione di indagini sul benessere organizzativo del personale dipendente.
3. Al Nucleo di valutazione compete altresì:
- garantire la corretta applicazione di linee guida, metodologie e strumenti predisposti dalla CIVIT, Commissione nazionale per la valutazione delle PP.AA.;
 - promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 150/09;
 - riferire al sindaco, ed inoltre alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla Commissione nazionale per la valutazione in ordine a eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle proprie competenze;
 - relazionare, con periodicità annuale al sindaco, sul livello di funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e dei controlli interni.

Art. 40 - Composizione e durata in carica

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da un unico componente.
2. Il componente rimane in carica per 3 anni decorrenti dalla data della nomina e può essere confermato per un solo ulteriore triennio consecutivo.

Art. 41 - Requisiti

Il componente del Nucleo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti Generali

- a) Cittadinanza italiana o di stato appartenente all'Unione Europea;
- b) Godimento dei diritti politici e civili;
- c) Età non superiore ai 66 anni;
- d) Non aver riportato condanne penali e non essere interdetti e sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;
- e) Non essere stato dispensato o destituito da un impiego presso una P.A.;

2. Titolo di studio

Possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi o titoli riconosciuti equivalenti e rilasciati in altri paese dell'Unione Europea;

3. Esperienza

- a) comprovata esperienza, di almeno due anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero in campo giuridico – amministrativo o in materia di consulenza degli enti locali;
- b) se cittadino italiano, buona conoscenza almeno della lingua inglese;

- c) se di cittadinanza non italiana, deve, altresì, possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- d) buone conoscenze tecnologiche di software, anche avanzate.

Art. 42 - Cause di inconferibilità, incompatibilità e ostative dell'incarico

1. Non può essere nominato componente del Nucleo di valutazione colui che:
 - a) sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) svolga o abbia svolto, nei due anni precedenti, incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dal Comune di Guardiagrele ovvero abbia svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di Guardiagrele;
 - c) sia stato componente della giunta o del consiglio della Regione Abruzzo nei due anni precedenti;
 - d) sia stato componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti della Regione Abruzzo nell'anno precedente;
 - e) sia stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico della Regione Abruzzo o di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sempre della più volte citata Regione Abruzzo;
 - f) rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali o abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
 - g) sia segretario comunale, dirigente, dipendente o revisore dei conti dell'ente i.
2. Non può, inoltre, essere nominato colui che:
 - a) si trovi, nei confronti del Comune di Guardiagrele, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il II grado;
 - b) abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il II grado con dirigenti di I fascia in servizio nel comune di Guardiagrele o con il vertice politico amministrativo del Comune dei Guardiagrele.

Art. 43 - Procedimento di nomina

1. L'ente pubblicizza, attraverso la pubblicazione sul sito internet del comune, per almeno 15 giorni, la ricerca del componente del Nucleo di valutazione.
2. I candidati dovranno produrre ai fini dell'eventuale nomina:
 - curriculum vitae;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina, da indicarsi specificatamente;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza di cause di incompatibilità.
3. La nomina avviene da parte del sindaco, previa valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi sulla base dei contenuti del curriculum vitae.
4. Il nominativo, il curriculum ed il compenso del componente l'Organismo sono pubblicati sul sito internet dell'ente.

Art. 44 - Struttura tecnica di supporto

1. La struttura tecnica permanente di supporto del componente del Nucleo di valutazione si identifica con il segretario comunale. Alla struttura di supporto compete attuare le direttive, gli indirizzi e le decisioni del Nucleo di valutazione.

2. La struttura di supporto nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, opera alle dirette ed esclusive dipendenze del componente del Nucleo.
3. Le funzioni di Segretario del Nucleo sono svolte dal responsabile della struttura tecnica permanente di supporto.
4. Il responsabile della struttura tecnica permanente di supporto, nella sua qualità di vertice della struttura operativa, dà attuazione alle direttive del Nucleo, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Nucleo medesimo e, in particolare:
 - a) si relaziona con gli uffici per garantire l'attuazione delle direttive generali ricevute;
 - b) assiste il componente del Nucleo;
 - c) decide sulle richieste di accesso agli atti;
 - d) coordina il sistema informativo del Nucleo di valutazione.

Art. 45 - Convenzione per la gestione associata

Le disposizioni del presente capo, in caso di gestione associata del Nucleo di valutazione si applicano in quanto compatibili con il contenuto della convenzione

- 2) di dare informazione dell'adozione del presente atto alle OO.SS. ed alla RSU;
- 3) di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale premessa al Codice Civile, il Regolamento di organizzazione entrerà in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività del presente atto.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente SALVI SANDRO

Il Segretario Comunale Dott.ssa De Thomasis Raffaella

n. reg. _____	addi 10-02-2014
La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.	
L'addetto alla pubblicazione	

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

[] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 10-02-2014 al 25-02-2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

[] è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. 3714 In data 10-02-14 (Art. 125);

[] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-03-2014;

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Guardiagrele, li 25-02-14

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DE LUCIA ANNAMARIA**